

## **Disposizioni in caso di nevicata o gelo**

Richiamato l'art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili, il Municipio ricorda le disposizioni in vigore in occasione di nevicata o gelo:

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve di fronte agli accessi delle proprietà private è eseguito a cura dei proprietari;
2. E' vietato depositare la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse sulla pubblica via o sui marciapiedi;
3. Durante le nevicata, o in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di veicoli ai margini delle strade o nei posteggi pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata dei veicoli;
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e le piazze pubbliche di tegole paraneve o di altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.  
I proprietari rimangono responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve o ghiaccio dai tetti e dalle pensiline dei loro stabili;
5. Durante l'intera stagione invernale, ed in ogni caso durante i periodi in cui sussiste il pericolo di gelo, è proibito provocare la fuoriuscita di acqua su strade, su marciapiedi, su piazze, su scalini, ecc. aperti al pubblico;
6. Le cinte ed i cancelli devono essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero, in caso contrario il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni;
7. Ogni violazione delle disposizioni citate sarà perseguita a norma di legislazione comunale e cantonale in materia.

IL MUNICIPIO